

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041)	3
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3
Votazione nominale:	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,45.

ALDO GABRIELE RENZULLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Garavaglia sostituisce il deputato Cobellis per la seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Volponi ed altri: « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

Comunico che le Commissioni I e II hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti già approvati in linea di principio e ad esse trasmessi nella seduta del 14 novembre scorso.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle profes-

sioni sanitarie ausiliarie previste e regolate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

b) titoli di studio, titoli accademici, di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;

c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate

mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine dei medici-chirurghi competente per territorio. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione a quelle stabilite in via generale con apposito regolamento, approvato nei modi di legge dal rispettivo consiglio nazionale degli ordini o collegi.

Ricordo che il relatore, onorevole Poggiolini, ha presentato i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, di cui, per maggiore chiarezza, darò nuovamente lettura:

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole o dell'inserzione aggiungere le seguenti o delle insegne di cui all'articolo 4.

2. 1.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da stabilite in via generale fino a ordini o collegi con le seguenti stabilite con apposito regolamento del ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, nonché gli ordini o i collegi in cui sono strutturate le professioni sanitarie, ove costituiti, che esprimono il parere entro 90 giorni dalla richiesta.

2. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno; alla stessa san-

zione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non contemplati dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 1, nonché attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente ai medici, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei medici responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

Ricordo che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, di cui, per maggiore chiarezza, darò nuovamente lettura:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 1, nonché con le seguenti mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e.

4. 1.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole ai medici, con le seguenti agli esercenti le professioni sanitarie.

4. 2.

All'articolo 4, comma 1, penultima riga, sopprimere la parola medici.

4. 4.

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma

3. Ai medici responsabili di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

4. 3.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentita la federazione regionale dell'ordine dei medici-chirurghi che deve garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministero della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della

professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sull'attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

Ricordo che il relatore ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio. Per maggiore chiarezza, ne darò nuovamente lettura:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 2 con le seguenti la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

5. 1.

Lo pongo in votazione, con il parere favorevole del Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali. Qualora questi non siano costituiti è richiesto il parere dell'ordine o collegio professionale competente per materia.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, di cui, per maggiore chiarezza, darò nuovamente lettura:

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole collegi professionali aggiungere le seguenti ove costituiti.

6. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 2, sopprimere il periodo da Qualora a per materia.

6. 1.

Benevelli, Bernasconi, Tagliabue.

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benevelli ed altri 6.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta dalla federazione nazionale degli ordini dei medici o di una società medico-scientifica, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministro della sanità sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e,

quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, alla federazione nazionale degli ordini dei medici, agli ordini provinciali dei medici e alle società scientifiche, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, di cui, per maggiore chiarezza, darò nuovamente lettura:

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da o su richiesta fino a medico-scientifica con le seguenti o su richiesta degli ordini e dei collegi in cui sono strutturate le professioni sanitarie.

7. 1.

Benevelli, Bernasconi, Tagliabue.

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole da alla federazione nazionale fino a su loro richiesta con le seguenti agli ordini o ai collegi in cui sono strutturate le professioni sanitarie, ove costituiti, su loro richiesta.

7. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento Benevelli ed altri 7.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 3 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi delle professioni sanitarie hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
(È approvato).

ART. 9.

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere della federazione nazionale degli ordini dei medici e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto non costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

(È approvato).

ART. 10.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni, di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

(È approvato).

Non essendo stati presentati ordini del giorno e nessuno chiedendo di parlare per dichiarazioni finali di voto, propongo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, di approvare la seguente modificazione al testo in votazione, conseguente a correzioni formali:

All'articolo 4, ultimo comma, dopo le parole ai responsabili aggiungere le seguenti di ciascuna branca specialistica in coordinamento con quanto approvato al comma precedente.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

La proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Volponi ed altri:
« Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » (3041):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellini, Artioli, Augello, Benevelli, Bernasconi, Bianchi Beretta, Bogi, Borra, Brescia, Brunetto, Carrara, Castagnetti Pierluigi, Colombini, Dal Castello, Dignani Grimaldi, Folena, Fronza Crepez, Garavaglia, Gregorelli, Latteri, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Nenna D'Antonio, Perani, Perinei, Piccirillo, Pietrini, Poggiolini, Puja, Renzulli, Rinaldi, Sanna, Saretta, Tagliabue e Volponi.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 20 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO